

Area Energia

Circolare n. 5 EG/mp
24 febbraio 2026

Decreto Bollette

SINTESI

Il decreto “Bollette” introduce misure urgenti per ridurre i costi di energia elettrica e gas per le famiglie e le imprese ed è in vigore dal 21 febbraio 2026.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2026 è stato pubblicato [il decreto legge n. 21/2026](#), recante “misure urgenti per la riduzione del costo dell’energia elettrica e del gas in favore delle famiglie e delle imprese”; è entrato in vigore dal 21/02/2026.

La Confcommercio nazionale con comunicazione n. 4 del 23 febbraio 2026 ha diffuso un’ampia sintesi dei contenuti del decreto legge in esame; in considerazione della molteplicità degli argomenti trattati, si allega la predetta comunicazione riguardante le disposizioni in materia di riduzione dei costi energetici”, riservandoci di ritornare sui contenuti del decreto legge stesso con ulteriori circolari di approfondimento.

“Il provvedimento interviene su un insieme articolato di leve regolatorie — oneri generali del sistema elettrico, struttura tariffaria del gas, meccanismi di formazione dei prezzi nei mercati all’ingrosso, strumenti di contrattazione a lungo termine dell’energia da fonti rinnovabili, nonché misure di semplificazione per infrastrutture energetiche e digitali — orientate a contenere strutturalmente la spesa energetica e a rafforzare la stabilità dei prezzi per utenti domestici e imprese.

Esso si colloca prevalentemente su un piano di intervento strutturale e di mercato, contemplando, oltre a meccanismi in grado di incidere direttamente sul costo finale delle utenze, strumenti di riequilibrio sistemico – meccanismi di liquidità, promozione dei contratti di lungo termine, razionalizzazione delle componenti tariffarie – che incidono sui meccanismi di formazione dei prezzi più che su una riduzione immediata e diretta della spesa energetica finale.

Nel complesso, l’intervento legislativo mira a rafforzare la stabilità e la trasparenza dei mercati energetici, con benefici che si trasmetteranno progressivamente ai prezzi finali, in misura dipendente dall’attuazione regolatoria e dalle dinamiche concorrenziali.

Per quanto riguarda le imprese del terziario di mercato, assumono particolare rilievo gli articoli 2, 3, 4, 6 e 10 del decreto, in quanto incidono sulla componente elettrica della bolletta (ASOS) e sui meccanismi di formazione del prezzo del gas all’ingrosso.

In particolare, l’articolo 2 interviene sulla componente ASOS, che finanzia il sostegno alle energie rinnovabili e alla cogenerazione, attraverso una rimodulazione degli incentivi riconosciuti agli impianti fotovoltaici incentivati in Conto Energia. La norma prevede una riduzione temporanea dei premi (in misura pari all’85% o al 70% del valore originario) nel periodo 2026–2027, nonché la possibilità, dal 2028, di fuoriuscita anticipata dai

meccanismi incentivanti con corresponsione di un corrispettivo pari al 90% del valore attualizzato degli incentivi residui.

Le risorse liberate sono destinate alla riduzione strutturale della componente ASOS applicata alle utenze non domestiche non energivore, a prescindere dalla potenza disponibile e dalla tensione. I benefici saranno progressivi, con maggiore evidenza nel 2027 e successivamente dal 2028 per la parte legata alle fuoriuscite.

Anche l'articolo 3 agisce in riduzione della medesima componente degli oneri generali di sistema, prevedendo uno stanziamento di risorse pari ad oltre 1 miliardo di euro per il triennio 2026-2028 derivante dall'aumento di due punti percentuali dell'aliquota IRAP per alcune imprese del comparto energetico.

L'articolo 4 inserisce la possibilità, anche per le PMI, di stipulare contratti PPA (Power Purchase Agreements) di acquisto dell'energia a lungo termine in forma aggregata, prevedendo una garanzia di ultima istanza da parte del GSE, con il supporto di SACE, di 250 milioni di euro per il 2026.

L'articolo 6 mira al contenimento del prezzo dell'energia elettrica per i consumatori finali, intervenendo sui costi sostenuti dai produttori che utilizzano gas naturale per alimentare impianti termoelettrici destinati alla produzione di energia da immettere in rete. La riduzione di tali costi è finalizzata a determinare un calo del prezzo dell'energia elettrica sul mercato all'ingrosso, con conseguenti effetti sui prezzi finali.

L'articolo 10 introduce un servizio di liquidità regolato da ARERA finalizzato a rafforzare la concorrenza nel mercato nazionale del gas e a ridurre il differenziale di prezzo tra il mercato italiano (PSV) e il mercato nord-europeo (TTF). Il meccanismo prevede la selezione di operatori mediante procedure competitive, con obblighi di offerta di quantitativi di gas a prezzi ancorati al TTF e meccanismi di compensazione economica volti a contenere la volatilità.

Per le nostre imprese l'effetto in bolletta nel breve periodo si preannuncia contenuto ma apprezzabile; a esso potrà sommarsi, in una fase successiva, un possibile contributo di stabilizzazione e di attenuazione delle quotazioni del gas sui mercati all'ingrosso, con ricadute graduali sui prezzi finali. La portata complessiva dei benefici resterà tuttavia condizionata sia alla concreta attuazione regolatoria delle misure, sia all'evoluzione delle dinamiche di mercato.

In allegato si trasmettono:

- [una nota di sintesi](#), articolo per articolo;
- [una nota tecnica](#) sulle misure di maggiore interesse per i settori del terziario di mercato."